

4. Le decisioni relative alla competenza.


Le decisioni sulla competenza strutturalmente non differiscono da quelle che si riferiscono alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali.

Anche queste seguono lo schema dell'art. 187; come abbiamo già visto riguardo alle decisioni sulle preliminari di merito e pregiudiziali di rito, si ripropone il dualismo di funzioni tra giudice istruttore e collegio, e fino alla riforma del codice di rito dovuto alla legge 69\2009 le decisioni relative alla competenza (ma anche alla litispendenza, continenza e connessione), erano decise con sentenza, che, però, poteva essere impugnata con un particolare mezzo di impugnazione, il regolamento di competenza.

La citata riforma, però, pur facendo rimanere immutata la struttura della decisione, ha stabilito che il collegio non decidesse più con sentenza le questioni relative alla competenza, ma con ordinanza, che rimane comunque impugnabile con regolamento di competenza.

È quindi necessario occuparsi in maniera autonoma delle questioni sulla competenza e del regolamento di competenza.

Cominciamo a illustrare come si giunge alla decisione sulla competenza nello schema che segue.



Nella prima ipotesi il collegio è investito della causa solo per decidere solo sulla competenza, anche se, può sempre (ex art. 189) decidere anche il merito della causa, ed è per questo che quando il g.i. rimette le parti davanti al collegio le fa sempre precisare le conclusioni, come abbiamo già visto.

Come si potrà comportare il collegio sulla questione rimessagli dal g.i.?

In due modi diversi:

1. ritiene di non essere competente (e quindi riconoscendo la fondatezza dell'eccezione), pronunciandosi con ordinanza (e non più con sentenza) ex art. 279 comma 1, chiudendo il giudizio.
2. ritiene di essere competente (e quindi riconoscendo l'infondatezza dell'eccezione) con ordinanza, e con la stessa ordinanza con cui rigetta l'eccezione, impartisce gli ulteriori provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.


Nella seconda ipotesi dello schema non ci sarà alcun provvedimento del collegio, non investito preventivamente dal g.i. della questione, ma vi sarà, dopo lo svolgimento della fase della trattazione da parte del g.i. la decisione finale, la sentenza, che avrà un doppio contenuto, perché deciderà sia sulla competenza, presumibilmente affermando la competenza del tribunale, sia sul merito del giudizio.

Comprendere queste due ipotesi è essenziale per capire le differenze tra regolamento necessario e facoltativo di competenza.

5. Regolamento necessario di competenza.

Questo rimedio è previsto dall'art. 42 per impugnare l'ordinanza del giudice che decide *solo* sulla competenza. Di conseguenza se si avrà un provvedimento che decide sia la competenza sia il merito, non sarà possibile impugnarlo con questo rimedio.

Vediamo come si giunge al regolamento necessario di competenza.



Come si vede solo con il regolamento di competenza ex art. 42 è possibile impugnare tale ordinanza, perché questa ha ad oggetto una decisione relativa alla sola competenza, e non altro. L'impugnazione è proposta innanzi alla Corte di cassazione ex art. 47, che decide con ordinanza presa in camera di consiglio ex art. 49.